



Ministero dell'Interno

Stato italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L'articolo 10, comma 4 della predetta legge, nel riconoscere agli ortodossi il diritto di osservare le festività religiose di cui al comma 1, prescrive che entro il 15 gennaio di ogni anno il calendario delle festività sia comunicato dall'Arcidiocesi al Ministero dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Si trasmette, con preghiera di curarne in massima diffusione nei modi ritenuti più opportuni, copia del comunicato relativo al calendario adottato per l'anno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 novembre 2020, Serie generale n.282.

IL DIRETTORE CENTRALE
Alessandra Camporaja

A Camporaja

MINISTERO DELL'INTERNO**Calendario delle festività della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale**

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale» dispone che l'Arcidiocesi comunica al Ministero dell'Interno, entro il 15 gennaio di ogni anno, le date delle festività di cui al comma 1, al fine della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2021:

- 7 gennaio - Natale del Signore;
- 8 gennaio - Sinassi della Madre di Dio;
- 14 gennaio - Circoncisione del Signore;
- 19 gennaio - Santa Teofania;
- 1° maggio - Sabao Santo;
- 2 maggio - Domenica della Santa Pasqua;
- 20 giugno - Domenica della Pentecoste;
- 28 agosto - Dormizione della Madre di Dio.

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

20A06130

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/TE/009255/XVJ(53) del 29 ottobre 2020, su istanza del sig. Lucio Gallinoro, titolare in nome e per conto della società «Albatross S.r.l.» della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Roccarainola (NA), loc. Fellino, l'esplosivo denominato «354105 IKAROS MOB Light and Smoke» (massa attiva g 1350), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato esclusivamente all'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

MARIO DI IORIO, *redattore*DELLA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-282) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A06131

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.»

Il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 12 settembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117».

20A06222

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 276 del 5 novembre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2113.

20A06204

